

statuto

Art. 1 – Costituzione e sede

È costituita l'associazione denominata "Associazione Artisti Bresciani" – in sigla "AAB" – con sede pro tempore in Brescia, vicolo delle Stelle, n. 4.

Art. 2 – Carattere dell'Associazione

L'Associazione non ha scopi di lucro.
Gli associati sono tenuti all'accettazione delle norme del presente statuto.

Art. 3 – Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 – Scopi dell'Associazione

L'Associazione ha lo scopo di promuovere attività di carattere culturale, in particolare la conoscenza e lo studio delle arti figurative e visive e degli artisti bresciani.

A titolo esemplificativo e non tassativo si indica che l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) **ATTIVITÀ CULTURALI:** mostre, tavole rotonde, convegni, conferenze, dibattiti, proiezione di film e documentari culturali e comunque di interesse per gli associati, concerti;
- b) **ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI FORMAZIONE:** corsi di preparazione e di perfezionamento nel campo delle arti e delle relative tecniche, seminari di studio, gruppi di ricerca, corsi di aggiornamento per insegnanti;
- c) **ATTIVITÀ EDITORIALI:** pubblicazione di cataloghi, di una rivista-bollettino, di atti di convegni, conferenze, seminari, di ricerche e studi sulle arti e i loro protagonisti, con particolare riferimento alle opere e agli artisti bresciani;
- d) **ATTIVITÀ PROMOZIONALI:** promozione di tutte le azioni idonee alla salvaguardia, alla tutela e alla valorizzazione dei beni ambientali, storici, artistici della città e della provincia.

Art. 5 – Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.

Possono essere inoltre soci associazioni pubbliche o private, enti pubblici o privati, nonché circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell'AAB.

I soci sono classificati in cinque categorie:

- a) **SOCI ARTISTI.** Sono soci artisti le persone già iscritte all'Associazione con tale qualifica alla data del 15 giugno 1996, nonché le persone a cui il consiglio direttivo riconosca che coltivano professionalmente o con apprezzato valore espressivo le arti quali la pittura, la scultura, la grafica, la fotografia, il design, l'architettura, la scenografia, l'installazione.
- b) **SOCI ORDINARI.** Sono soci ordinari le persone interessate all'attività dell'Associazione ammesse dal consiglio direttivo.
- c) **SOCI SOSTENITORI.** Sono soci sostenitori i soci artisti o ordinari che versino una quota associativa pari ad almeno quattro volte il valore fissato dal consiglio direttivo per la quota annuale.
- d) **SOCI ONORARI.** Sono soci onorari le persone a cui il consiglio direttivo o il presidente su delega del consiglio stesso riconoscano tale qualifica per le loro cariche pubbliche o per il contributo offerto alla vita e alle attività dell'Associazione.
- e) **SOCI IUNIORES.** Sono soci iuniores le persone che, avendo i requisiti per essere riconosciuti soci artisti od ordinari, non abbiano compiuto i venticinque anni. Per essi il consiglio direttivo fissa una quota d'associazione inferiore a quella prevista per i soci artisti e ordinari.

Tutti i soci hanno diritto di voto alle assemblee.

La qualità di socio comporta la possibilità di frequenza all'Associazione e alle manifestazioni della stessa.

I soci di cui ai punti a), b), c) ed e) devono pagare all'atto dell'iscrizione o del rinnovo la quota di iscrizione stabilita dal consiglio direttivo.

Art. 6 – Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati, candidati dalla presentazione di almeno due soci artisti o consiglieri o probiviri, ed è comunque subordinata all'approvazione del consiglio direttivo.

Per essere ammessi quali soci artisti è necessaria la presentazione di un curriculum, che verrà vagliato dal consiglio direttivo.

È fatto obbligo alla segreteria di avvertire gli associati dell'avvenuta scadenza della tessera.

Le iscrizioni decorrono dal primo gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

Art. 7 – Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto;
- b) per decadenza, e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di esclusione del consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità.
A tale scopo il consiglio direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione delle liste degli associati;
- d) per ritardato pagamento della quota associativa per oltre sei mesi.

Art. 9 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

l'assemblea;
il consiglio direttivo;
il comitato di garanzia;
la giunta esecutiva;
il presidente.

Art. 10 – L'assemblea

L'Associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale e i soci onorari.

I soci di nuova iscrizione possono partecipare alle votazioni a partire dal sessantunesimo giorno dalla data dell'iscrizione, determinata dall'approvazione del consiglio direttivo secondo la norma del primo comma dell'articolo 6. I soci che rinnovano l'iscrizione possono votare, purché la loro reiscrizione avvenga prima dell'inizio dell'assemblea. I soci onorari hanno comunque diritto a partecipare alle votazioni. L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte all'anno, entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al presidente, di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto;
- c) su richiesta, indirizzata al presidente, di almeno quattro consiglieri;
- d) su richiesta del comitato di garanzia.

Art. 11 – Convocazione dell'assemblea

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di quindici giorni mediante invito per lettera ai soci in regola col pagamento della quota annuale e ai soci onorari a cura della presidenza.

In caso di urgenza il preavviso può essere ridotto a otto giorni.

Art. 12 – Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea degli associati si costituisce e delibera ai sensi dell'articolo 21 del codice civile.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, non consenzienti o astenuti dal voto.

Per la validità delle assemblee in prima convocazione è necessario l'intervento di almeno la metà più uno degli associati iscritti in regola con la quota annuale. Le assemblee in seconda convocazione saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti autorizzati a votare.

Le assemblee deliberano a maggioranza di voti.

Art. 13 – Forme di votazione dell'assemblea

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; nelle elezioni oppure su proposta del consiglio direttivo o del comitato di garanzia o del presidente e decisione della maggioranza -per argomenti di particolare importanza- la votazione deve essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente dell'assemblea può inoltre scegliere due scrutatori fra i presenti.

Qualora l'assemblea ne ravvisi la necessità, si procederà alla votazione per appello nominale.

Art. 14 – Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo o del presidente;
- b) eleggere i membri del consiglio direttivo e del comitato di garanzia, previa definizione delle modalità elettorali e con le garanzie di ampia rappresentatività;
- c) deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

in sede straordinaria:

- d) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- e) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto.

Art. 15 – Compiti del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti le attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e assumere tutte le direttive del caso;
- b) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea;
- c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario;
- d) procedere, all'inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- e) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- f) deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi associati;
- g) deliberare sull'adesione e la partecipazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessino l'Associazione stessa, designandone i rappresentanti, e sulla stipula di convenzioni;
- h) fissare le quote di ammissione e i contributi associativi.

Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive e di studio nominate dal consiglio stesso, composte non solo da associati.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 16 – Composizione del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è composto da undici membri eletti dall'assemblea ordinaria secondo le modalità previste dagli articoli 13 e 14. Almeno tre consiglieri devono appartenere alla categoria dei soci artisti. I membri del consiglio direttivo devono associarsi per la durata della loro carica.

Nella sua prima riunione il consiglio designa il presidente, il vice presidente, il direttore della scuola, il tesoriere, l'archivista-bibliotecario e il revisore dei conti, che costituiscono la giunta esecutiva dell'Associazione. Il presidente e il vice presidente devono essere scelti tra i membri del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo dura in carica tre anni, e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere confermati. Il consigliere che sia assente ingiustificato a tre sedute consecutive decade dall'incarico.

Negli intervalli tra le assemblee sociali e in caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché il numero dei consiglieri sostituiti non superi i cinque, nel qual caso l'intero consiglio direttivo decade, il consiglio deve procedere all'integrazione del consiglio stesso fino al limite statutario con il subentro dei primi dei non eletti nello scrutinio elettorale immediatamente precedente; nel caso in cui non vi sia la possibilità del subentro, il consiglio ha la facoltà di procedere per cooptazione. I membri del consiglio direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese deliberate dal consiglio ed effettivamente sostenute.

Art. 17 – Riunioni del consiglio direttivo

Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta al bimestre, e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o quando lo richiedono tre componenti.

Le riunioni del consiglio direttivo devono di norma essere convocate con lettera da considerarsi raccomandata inviata almeno cinque giorni prima.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente o, in caso di assenza anche del vice presidente, da un consigliere designato dai presenti.

In caso di particolare urgenza il consiglio può essere convocato per telefono o per telegramma o per altro mezzo celere almeno due giorni prima.

Le sedute e le deliberazioni del consiglio direttivo sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal segretario della seduta e dal presidente.

Alle riunioni del consiglio direttivo dovranno essere sempre invitati i componenti del comitato di garanzia, i quali svolgeranno soltanto funzioni consultive, nonché il revisore dei conti.

Art. 18 – Compiti del presidente

Il presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione nei riguardi sia dei soci che dei terzi.

Il presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Art. 19 – Sostituzione del presidente

In caso di dimissioni del presidente o di suo impedimento giudicato grave dal consiglio direttivo, quest'ultimo provvede ad eleggere un presidente sino alla successiva assemblea elettorale.

Art. 20 – Compiti del comitato di garanzia

Il comitato di garanzia sovrintende e sorveglia la gestione e l'andamento dell'Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dal presente statuto.

Il comitato di garanzia controlla l'attività della segreteria.

Al comitato di garanzia è pure dovuta la soluzione di eventuali controversie che sorgessero tra gli associati o tra l'Associazione e gli associati, ed emetterà in merito le proprie decisioni da intendersi quali inappellabili.

Il comitato di garanzia può sottoporre all'assemblea proposte per il miglior andamento della gestione.

I membri del comitato di garanzia non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese deliberate dal consiglio direttivo ed effettivamente sostenute.

Art. 21 – Elezione del comitato di garanzia

Il comitato di garanzia è composto da tre membri nominati dall'assemblea ordinaria e dai rappresentanti nominati dal Comune e dalla Provincia.

Durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

In caso di dimissioni o di impedimento di uno o più membri del comitato di garanzia, esso potrà essere integrato con subentro o cooptazione secondo quanto indicato dall'articolo 16, comma 4.

Il comitato di garanzia nomina nel suo seno il proprio presidente.

Il comitato di garanzia si riunisce ogni volta che il presidente lo convoca, oppure quando ne facciano richiesta al presidente gli altri due membri.

Il comitato di garanzia deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni del consiglio direttivo e potrà parteciparvi con uno o più dei suoi membri con funzioni consultive.

Art. 22 – Compiti del revisore dei conti

Al revisore dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione. Egli deve redigere la sua relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal consiglio direttivo.

Art. 23 – Commissioni

Il consiglio direttivo, su proposta del presidente, può nominare commissioni o gruppi di lavoro e indicarne il coordinatore. In ciascuno di essi deve essere presente almeno un consigliere con compiti di collegamento con il consiglio direttivo. Le commissioni e i gruppi di lavoro hanno funzione consultiva e propositiva, salva eventuale delega deliberata dal consiglio direttivo, e possono essere permanenti o nominati per un compito specifico e limitato nel tempo. I coordinatori possono essere convocati dal consiglio direttivo ogniqualvolta ne venga avvertita l'opportunità.

Art. 24 – Giunta esecutiva

La giunta esecutiva provvede al disbrigo degli affari ordinari e mette in esecuzione quanto deliberato dal consiglio direttivo.

Art. 25 – Uffici di segreteria

Gli uffici di segreteria sono a disposizione degli associati per tutti i compiti di assistenza, informazione e tutela che rientrano nelle finalità dell'Associazione.

FINANZE E PATRIMONIO

Art. 26 – Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dal consiglio direttivo;
- b) da eventuali contributi annui ordinari, da stabilirsi dal consiglio direttivo;
- c) dai contributi e dalle sovvenzioni di soci sostenitori;
- d) da eventuali contributi straordinari, in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- e) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed altri enti in genere;
- f) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.

Art. 27 – Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione dei nuovi associati. Il socio dimissionario, o che comunque cessa di far parte dell'Associazione, è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale.

NORME FINALI E GENERALI

Art. 28 – Esercizi sociali

L'esercizio sociale comincia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione sono affidate alla segreteria dell'Associazione secondo le direttive stabilite dal presidente del consiglio direttivo e dal presidente del comitato di garanzia.

Art. 29 – Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad enti aventi scopo analogo a quello dell'Associazione o agli enti locali con cui sia stata stipulata una convenzione, secondo le indicazioni del comitato di garanzia o, in mancanza, dell'assemblea o dei liquidatori.

Art. 30 – Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo e del comitato di garanzia.

Art. 31 – Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Il presente statuto è stato approvato dall'assemblea dei soci il 24 gennaio 1997 e modificato agli articoli 5 e 10 dall'assemblea dei soci il 7 febbraio 2001.